

Martedì 14 febbraio 1984

## PROGETTO DI TRATTATO CHE ISTITUISCE L'UNIONE EUROPEA

## INDICE

	<i>Pagina</i>
PREAMBOLO .....	36
PARTE PRIMA — L'UNIONE .....	36
Articolo 1 — Creazione dell'Unione .....	36
Articolo 2 — Adesione di nuovi membri .....	36
Articolo 3 — Cittadinanza dell'Unione .....	36
Articolo 4 — Diritti fondamentali .....	36
Articolo 5 — Territorio dell'Unione .....	37
Articolo 6 — Personalità giuridica dell'Unione .....	37
Articolo 7 — Patrimonio delle realizzazioni comunitarie .....	37
Articolo 8 — Istituzioni dell'Unione .....	37
PARTE SECONDA — SCOPI, METODI D'AZIONE E COMPETENZE DELL'UNIONE ..	37
Articolo 9 — Scopi .....	37
Articolo 10 — Metodi d'azione .....	38
Articolo 11 — Passaggio dal metodo della cooperazione a quello dell'azione comune .....	38
Articolo 12 — Competenze .....	38
Articolo 13 — Attuazione del diritto dell'Unione .....	38
PARTE TERZA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI .....	38
<b>Titolo I — Le istituzioni dell'Unione .....</b>	<b>38</b>
Articolo 14 — Parlamento europeo .....	38
Articolo 15 — Membri del Parlamento .....	39
Articolo 16 — Funzioni del Parlamento .....	39
Articolo 17 — Maggioranze in seno al Parlamento .....	39
Articolo 18 — Potere d'inchiesta e petizioni .....	39
Articolo 19 — Regolamento interno del Parlamento .....	39
Articolo 20 — Consiglio dell'Unione .....	39
Articolo 21 — Funzioni del Consiglio dell'Unione .....	39
Articolo 22 — Ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione .....	39
Articolo 23 — Maggioranze in seno al Consiglio dell'Unione .....	39
Articolo 24 — Regolamento interno del Consiglio dell'Unione .....	40
Articolo 25 — Commissione .....	40
Articolo 26 — Composizione della Commissione .....	40
Articolo 27 — Regolamento interno della Commissione .....	40
Articolo 28 — Funzioni della Commissione .....	40
Articolo 29 — Responsabilità della Commissione davanti al Parlamento .....	40
Articolo 30 — Corte di giustizia .....	41
Articolo 31 — Consiglio europeo .....	41
Articolo 32 — Funzioni del Consiglio europeo .....	41
Articolo 33 — Organi dell'Unione .....	41
<b>Titolo II — Gli atti dell'Unione .....</b>	<b>41</b>
Articolo 34 — Definizione della legge .....	41
Articolo 35 — Applicazione differenziata della legge .....	42

Martedì 14 febbraio 1984

Articolo 36 — Autorità legislativa .....	42
Articolo 37 — Iniziativa delle leggi e degli emendamenti .....	42
Articolo 38 — votazione della legge .....	42
Articolo 39 — Pubblicazione della legge .....	43
Articolo 40 — Potere regolamentare .....	43
Articolo 41 — Audizione delle persone interessate .....	43
Articolo 42 — Diritto dell'Unione .....	43
Articolo 43 — Controllo giudiziario .....	43
Articolo 44 — Sanzioni .....	43
<b>PARTE QUARTA — LE POLITICHE DELL'UNIONE .....</b>	<b>44</b>
Articolo 45 — Principi generali .....	44
Articolo 46 — Spazio giuridico omogeneo .....	44
<b>Titolo I — Politica economica .....</b>	<b>44</b>
Articolo 47 — Mercato interno e libera circolazione .....	44
Articolo 48 — Concorrenza .....	44
Articolo 49 — Ravvicinamento delle legislazioni relative alle imprese e delle legislazioni fiscali .....	45
Articolo 50 — Politica della congiuntura .....	45
Articolo 51 — Politica del credito .....	45
Articolo 52 — Sistema monetario europeo .....	45
Articolo 53 — Politiche settoriali .....	45
Articolo 54 — Altre forme di cooperazione .....	46
<b>Titolo II — Politica della società .....</b>	<b>46</b>
Articolo 55 — Principi generali .....	46
Articolo 56 — Politica sociale e della sanità .....	46
Articolo 57 — Politica nei confronti dei consumatori .....	47
Articolo 58 — Politica regionale .....	47
Articolo 59 — Politica dell'ambiente .....	47
Articolo 60 — Politica di istruzione e di ricerca .....	47
Articolo 61 — Politica culturale .....	47
Articolo 62 — Politica dell'informazione .....	48
<b>Titolo III — Le relazioni internazionali dell'Unione .....</b>	<b>48</b>
Articolo 63 — Principi e metodi d'azione .....	48
Articolo 64 — Azione comune .....	48
Articolo 65 — Svolgimento dell'azione comune .....	48
Articolo 66 — Cooperazione .....	49
Articolo 67 — Svolgimento della cooperazione .....	49
Articolo 68 — Ampliamento del campo della cooperazione e trasferimento della cooperazione all'azione comune .....	49
Articolo 69 — Diritto di legazione .....	49
<b>PARTE QUINTA — LE FINANZE DELL'UNIONE .....</b>	<b>50</b>
Articolo 70 — Principi generali .....	50
Articolo 71 — Entrate .....	50
Articolo 72 — Spese .....	50
Articolo 73 — Perequazione finanziaria .....	50
Articolo 74 — Programmi finanziari .....	50
Articolo 75 — Bilancio .....	50
Articolo 76 — Procedura di bilancio .....	51
Articolo 77 — Dodicesimi provvisori .....	51
Articolo 78 — Esecuzione del bilancio .....	51
Articolo 79 — Controllo dei conti .....	51

Martedì 14 febbraio 1984

Articolo 80 — Conto di gestione .....	51
Articolo 81 — Discarico .....	51
<b>PARTE SESTA — DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI .....</b>	<b>52</b>
Articolo 82 — Entrata in vigore .....	52
Articolo 83 — Deposito degli strumenti di ratifica .....	52
Articolo 84 — Revisione del trattato .....	52
Articolo 85 — La sede .....	52
Articolo 86 — Riserve .....	52
Articolo 87 — Durata .....	52

Martedì 14 febbraio 1984

## PREAMBOLO

- Al fine di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, di cui le Comunità europee, il sistema monetario europeo, la cooperazione politica sono le prime realizzazioni, e convinte della sempre più grande importanza per l'Europa di affermare la sua identità;
- compiacendosi dei risultati positivi raggiunti allo stadio attuale ma consapevoli della necessità di ridefinire gli obiettivi della costruzione europea e di dare a istituzioni più efficaci e più democratiche i mezzi per raggiungerli;
- fondandosi sulla propria adesione ai principi della democrazia pluralistica, del rispetto dei diritti dell'uomo e della preminenza del diritto;
- riaffermando il loro desiderio di contribuire alla costruzione di una società internazionale che si basi sulla cooperazione dei popoli e degli Stati, la soluzione pacifica delle controversie, la sicurezza e il rafforzamento delle organizzazioni internazionali;
- risolte a rafforzare, mediate un'unione ancora più stretta, le difese della pace e della libertà, e facendo appello agli altri popoli d'Europa animati dallo stesso ideale perché si associno al loro sforzo;
- decise ad accrescere la solidarietà dei popoli europei nel rispetto della loro personalità storica, della loro dignità e della loro libertà nell'ambito di istituzioni comuni liberamente accettate;
- convinte della necessità di permettere la partecipazione degli enti locali e regionali alla costruzione europea secondo forme adeguate;
- desiderose di realizzare i loro obiettivi comuni in modo progressivo, rispettando le tappe di transizione necessarie e sottoponendo ogni progresso ulteriore al consenso dei popoli e degli Stati;
- intendendo affidare a istituzioni comuni, conformemente al principio di sussidiarietà, soltanto le competenze necessarie per assolvere i compiti che esse potranno realizzare in modo più soddisfacente che non gli Stati isolatamente;

Le Alte Parti Contraenti, Stati membri delle Comunità europee, hanno deciso di creare l'Unione Europea.

## PARTE PRIMA — L'UNIONE

## Articolo 1

## Creazione dell'Unione

Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro l'Unione europea.

## Articolo 2

## Adesione di nuovi membri

Ogni Stato europeo democratico può chiedere di diventare membro dell'Unione. Le modalità di adesione nonché gli adattamenti che essa comporta formano oggetto di un trattato tra l'Unione e lo Stato candidato. Questo trattato viene stipulato conformemente alla procedura di cui all'articolo 65 del presente trattato.

Un trattato di adesione che comporti una revisione del presente trattato può essere stipulato solo dopo aver espletato la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente trattato.

## Articolo 3

## Cittadinanza dell'Unione

I cittadini degli Stati membri sono per ciò stesso cittadini dell'Unione. La cittadinanza dell'Unione è legata alla qualità di cittadino di uno Stato membro; essa non

può essere acquistata o perduta separatamente. I cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica nelle forme previste dal presente trattato, godono dei diritti che sono loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e si conformano alle norme di quest'ultimo.

## Articolo 4

## Diritti fondamentali

1. L'Unione tutela la dignità dell'individuo e riconosce a ogni persona che rientri nella sua sfera di competenza i diritti e le libertà fondamentali quali risultano in particolare dai principi comuni delle costituzioni degli Stati membri nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. L'Unione si impegna a mantenere e sviluppare, entro i limiti delle sue competenze, i diritti economici, sociali e culturali che risultano dalle costituzioni degli Stati membri nonché dalla Carta sociale europea.
3. Entro un termine di cinque anni, l'Unione decide circa la sua adesione agli strumenti internazionali sopra menzionati nonché ai patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali. Entro lo stesso termine l'Unione adotta la

Martedì 14 febbraio 1984

propria dichiarazione dei diritti fondamentali secondo la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente trattato.

4. In caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi democratici o dei diritti fondamentali, potranno essere adottate delle sanzioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 44 del presente trattato.

#### Articolo 5

##### Territorio dell'Unione

Il territorio dell'Unione comprende l'insieme dei territori degli Stati membri come sono precisati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dai trattati di adesione, tenuto conto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

#### Articolo 6

##### Personalità giuridica dell'Unione

L'Unione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Nei rapporti internazionali l'Unione gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi fini.

#### Articolo 7

##### Patrimonio delle realizzazioni comunitarie

1. L'Unione fa proprio ciò che è acquisito sul piano comunitario.
2. Le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee nonché delle convenzioni e dei protocolli

relativi a dette Comunità, che concernono i loro scopi e il loro campo di applicazione e che non sono modificate in modo espresso o implicito dal presente trattato, fanno parte del diritto dell'Unione. Esse possono essere modificate solo con la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente trattato.

3. Le altre disposizioni dei suddetti trattati, convenzioni e protocolli fanno ugualmente parte del diritto dell'Unione, purché non siano incompatibili col presente trattato. Esse possono essere modificate solo con la procedura della legge organica di cui all'articolo 38 del presente trattato.

4. Gli atti delle Comunità europee, nonché le misure prese nel quadro del sistema monetario europeo e della cooperazione politica, continuano a produrre i loro effetti, purché non siano incompatibili con il presente trattato, finché non saranno stati sostituiti da atti o misure adottati dalle istituzioni dell'Unione in conformità delle loro rispettive competenze.

5. L'Unione rispetta tutti gli impegni delle Comunità europee, in particolare gli accordi o le convenzioni stipulati con uno o più Stati terzi o con un'organizzazione internazionale.

#### Articolo 8

##### Istituzioni dell'Unione

L'attuazione dei compiti affidati all'Unione è assicurata dalle sue istituzioni e dai suoi organi. Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo
- il Consiglio dell'Unione
- la Commissione
- la Corte di giustizia
- il Consiglio europeo.

### PARTE SECONDA — SCOPI, METODI D'AZIONE E COMPETENZE DELL'UNIONE

#### Articolo 9

##### Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- realizzare uno sviluppo umano e armonico della società basato segnatamente sulla ricerca della piena occupazione, l'eliminazione progressiva degli squilibri esistenti fra le sue regioni, la protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il progresso scientifico e culturale dei suoi popoli,

- assicurare il progresso economico dei suoi popoli nel quadro di un mercato interno libero e nel contesto di una stabilità valutaria, dell'equilibrio economico esterno e di una costante crescita economica, senza diversità di trattamento dei cittadini e delle imprese dei vari Stati membri, rafforzando la capacità degli Stati, dei loro cittadini e delle loro imprese ad adeguare in modo solidale le loro strutture e attività alle trasformazioni economiche,

- promuovere nelle relazioni internazionali la sicurezza, la pace, la cooperazione, la distensione, il

Martedì 14 febbraio 1984

disarmo e la libera circolazione delle persone e delle idee, nonché il miglioramento delle relazioni commerciali e monetarie internazionali,

- contribuire allo sviluppo armonioso e giusto di tutti i popoli del mondo per permettere loro di uscire dal sottosviluppo e dalla fame e di esercitare pienamente i propri diritti politici, economici e sociali.

#### Articolo 10

##### Metodi d'azione

1. Per raggiungere tali scopi, l'Unione agisce secondo il metodo dell'azione comune o quello della cooperazione tra gli Stati membri; i campi riservati a ciascuno di questi metodi sono fissati dal presente trattato.

2. Per azione comune si intende l'insieme degli atti — interni o internazionali — normativi, amministrativi, finanziari e giudiziari, nonché i programmi e le raccomandazioni dell'Unione, che emanano dalle sue istituzioni e s'indirizzano o a queste ultime o agli Stati o agli individui.

3. Per cooperazione si intendono gli impegni che gli Stati membri prendono nel quadro del Consiglio europeo.

I risultati della cooperazione sono posti in atto dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione secondo le modalità definite dal Consiglio europeo.

#### Articolo 11

##### Passaggio dal metodo della cooperazione a quello dell'azione comune

1. Nei casi previsti dagli articoli 54, paragrafo 1, e 68, paragrafo 2, del presente trattato, talune materie che rientrano nell'ambito della cooperazione tra Stati possono diventare oggetto di azioni comuni. Su proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione o del Parlamento o di uno o più Stati membri, il Consiglio europeo decide, previa consultazione della Commis-

sione e con l'accordo del Parlamento, di sottoporre queste materie alla competenza esclusiva o concorrente dell'Unione.

2. Nei campi che rientrano nell'ambito dell'azione comune, quest'ultima non può essere sostituita dalla cooperazione.

#### Articolo 12

##### Competenze

1. Quando il presente trattato attribuisce una competenza esclusiva all'Unione, soltanto le istituzioni dell'Unione sono competenti per agire; le autorità nazionali non possono intervenire se non per quanto previsto dalla legge dell'Unione. Finché l'Unione non ha legiferato, le norme nazionali restano in vigore.

2. Quando il presente trattato attribuisce una competenza concorrente all'Unione, l'azione degli Stati membri si esercita nei casi in cui l'Unione non è intervenuta. L'Unione agisce esclusivamente per svolgere i compiti che in comune possono essere svolti più efficacemente che non dai singoli Stati membri separatamente, in particolare quelli la cui realizzazione richiede l'azione dell'Unione, giacché le loro dimensioni o i loro effetti oltrepassano i confini nazionali. La legge che mette in moto l'azione comune in un settore non ancora affrontato dall'Unione o dalle Comunità deve essere adottata secondo la procedura della legge organica.

#### Articolo 13

##### Attuazione del diritto dell'Unione

L'Unione e gli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia per l'applicazione del diritto dell'Unione. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Essi agevolano quest'ultima nell'adempimento dei suoi compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Unione.

### PARTE TERZA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

#### TITOLO I — LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

#### Articolo 14

##### Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale

diretto, con voto libero e segreto dei cittadini dell'Unione. La durata della legislatura è di cinque anni.

Una legge organica stabilirà una procedura elettorale uniforme; fino all'entrata in vigore di questa legge, la procedura applicabile è quella vigente per l'elezione del Parlamento delle Comunità europee.

Martedì 14 febbraio 1984

*Articolo 15***Membri del Parlamento**

I membri del Parlamento agiscono e votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere un mandato imperativo.

*Articolo 16***Funzioni del Parlamento**

Il Parlamento

- partecipa, conformemente al presente trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali;
- dà l'investitura alla Commissione, approvando il suo programma politico;
- esercita il controllo politico sulla Commissione;
- ha il potere di approvare a maggioranza qualificata una mozione di censura che obbliga i membri della Commissione a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni;
- dispone di un potere d'inchiesta e riceve le petizioni che vengono a esso indirizzate dai cittadini dell'Unione;
- esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente trattato.

*Articolo 17***Maggioranze in seno al Parlamento**

1. Il Parlamento vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei suffragi espressi senza considerare le astensioni.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente trattato, il Parlamento vota:
  - a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei suoi membri;
  - b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei membri e dei 2/3 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei membri del Parlamento e dei 3/5 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni.

*Articolo 18***Potere d'inchiesta e petizioni**

Le modalità secondo cui si esercitano il potere d'inchiesta del Parlamento e il diritto dei cittadini di indirizzare delle petizioni al Parlamento sono stabilite da leggi organiche.

*Articolo 19***Regolamento interno del Parlamento**

Il Parlamento adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta.

*Articolo 20***Consiglio dell'Unione**

Il Consiglio dell'Unione è composto di rappresentanze degli Stati membri nominate dai loro rispettivi governi; ogni rappresentanza è diretta da un ministro incaricato in modo specifico e permanente degli affari dell'Unione.

*Articolo 21***Funzioni del Consiglio dell'Unione**

Il Consiglio:

- partecipa, conformemente al presente trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali,
- esercita le competenze a esso assegnate nel settore delle relazioni internazionali e risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri del Parlamento in questo campo,
- esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente trattato.

*Articolo 22***Ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione**

Al voto di ogni rappresentanza è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

In caso di adesione di nuovi Stati membri, la ponderazione dei voti loro attribuiti è determinata dal trattato di adesione.

*Articolo 23***Maggioranza in seno al Consiglio dell'Unione**

1. Il Consiglio vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei voti ponderati espressi senza considerare le astensioni.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente trattato, il Consiglio vota
  - a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente almeno la metà delle rappresentanze,

Martedì 14 febbraio 1984

- b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei 2/3 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei 3/5 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze,
- c) o all'unanimità delle rappresentanze, senza considerare le astensioni.

3. Durante un periodo transitorio di dieci anni, quando una rappresentanza invoca un interesse nazionale vitale messo in causa dalla decisione da adottare e riconosciuto come tale dalla Commissione, la votazione è rinviata affinché la questione sia riesaminata. I motivi della richiesta di rinvio devono essere resi pubblici.

#### Articolo 24

##### Regolamento interno del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta. Il regolamento prevede la pubblicità delle riunioni nel corso delle quali il Consiglio agisce come autorità legislativa o di bilancio.

#### Articolo 25

##### Commissione

La Commissione entra in funzione entro sei mesi dall'elezione del Parlamento.

All'inizio di ogni legislatura, il Consiglio europeo nomina il presidente della Commissione. Quest'ultimo forma la Commissione dopo aver consultato il Consiglio europeo.

La Commissione sottopone il suo programma al Parlamento. Essa entra in funzione dopo aver ricevuto da quest'ultimo l'investitura. Essa resta in funzione fino all'investitura della nuova Commissione.

#### Articolo 26

##### Composizione della Commissione

La struttura e il funzionamento della Commissione nonché lo statuto dei suoi membri sono stabiliti da una legge organica. Fino all'entrata in vigore di detta legge, le norme concernenti la struttura e il funzionamento della Commissione delle Comunità europee, nonché lo statuto dei suoi membri si applicano alla Commissione dell'Unione.

#### Articolo 27

##### Regolamento interno della Commissione

La Commissione adotta il suo regolamento interno.

#### Articolo 28

##### Funzioni della Commissione

La Commissione:

- definisce nel programma che sottopone all'approvazione del Parlamento gli orientamenti dell'azione dell'Unione,
- prende le iniziative appropriate per la loro attuazione,
- dispone dell'iniziativa delle leggi e partecipa alla procedura legislativa,
- adotta i regolamenti di applicazione delle leggi e prende le necessarie decisioni di esecuzione,
- presenta il progetto di bilancio,
- esegue il bilancio,
- rappresenta l'Unione nelle relazioni esterne nei casi previsti dal presente trattato,
- vigila sull'applicazione del presente trattato e delle leggi dell'Unione,
- esercita le altre competenze a essa attribuite dal presente trattato.

#### Articolo 29

##### Responsabilità della Commissione davanti al Parlamento

1. La Commissione è responsabile davanti al Parlamento.
2. Essa risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri di quest'ultimo.
3. I membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni in seguito alla votazione da parte del Parlamento di una mozione di censura a maggioranza qualificata.

La votazione della mozione di censura può aver luogo soltanto a scrutinio pubblico e non prima che siano trascorsi tre giorni dal suo deposito.

4. Dopo la censura, è formata una nuova Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25 del presente trattato. Fino all'investitura della nuova Commissione, la Commissione censurata gestisce gli affari correnti.

Martedì 14 febbraio 1984

*Articolo 30***Corte di giustizia**

1. La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato e di ogni atto adottato in virtù di esso.
2. I membri della Corte sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione. Quando il numero dei membri fosse dispari, il Parlamento ne nomina uno in più del Consiglio.
3. L'organizzazione della Corte, il numero e lo statuto dei suoi membri e la durata del loro mandato sono disciplinati da una legge organica che stabilisce anche la procedura e le maggioranze richieste per la loro nomina. Fino all'entrata in vigore di tale legge, si applicano alla Corte di giustizia dell'Unione le disposizioni pertinenti dei trattati comunitari e le misure adottate per la loro attuazione.
4. La Corte adotta il suo regolamento di procedura.

*Articolo 31***Consiglio europeo**

Il Consiglio europeo comprende i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione e il presidente della Commissione, il quale partecipa ai lavori del Consiglio europeo, eccezion fatta per il dibattito relativo alla nomina del suo successore e all'elaborazione di messaggi e raccomandazioni indirizzati alla Commissione.

*Articolo 32***Funzioni del Consiglio europeo**

1. Il Consiglio europeo
  - formula raccomandazioni e prende impegni nel campo della cooperazione,
  - decide nei casi previsti dal presente trattato e secondo la procedura di cui all'articolo 11 circa l'ampliamento delle competenze dell'Unione,
  - nomina il presidente della Commissione,
  - indirizza messaggi alle altre istituzioni dell'Unione,
  - informa periodicamente il Parlamento sull'attività dell'Unione nei settori di sua competenza,

- risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri del Parlamento,
  - esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente trattato.
2. Il Consiglio europeo determina le proprie procedure di decisione.

*Articolo 33***Organi dell'Unione**

1. L'Unione ha i seguenti organi:

- la Corte dei conti
- il Comitato economico e sociale
- la Banca europea per gli investimenti
- il Fondo monetario europeo.

Leggi organiche stabiliscono le norme concernenti le attribuzioni e i poteri di tali organi nonché la loro organizzazione e composizione.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione.
3. Il Comitato economico e sociale è organo di consulenza della Commissione, del Parlamento, del Consiglio dell'Unione e del Consiglio europeo e può indirizzare i propri pareri di propria iniziativa. Il Comitato viene consultato su ogni proposta avente un'influenza determinante sull'elaborazione e l'attuazione della politica economica e della politica della società. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. La composizione del Comitato deve assicurare una rappresentanza adeguata delle varie categorie della vita economica e sociale.

4. Il Fondo monetario europeo dispone della necessaria autonomia per garantire la stabilità monetaria.

5. Ciascuno dei sopra menzionati organi è disciplinato dalle disposizioni applicabili ai corrispondenti organi comunitari al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.

L'Unione può creare, mediante una legge organica, altri organi necessari al suo funzionamento.

**TITOLO II — GLI ATTI DELL'UNIONE***Articolo 34***Definizione della legge**

1. La legge determina le norme che si applicano all'azione comune. Nella misura del possibile essa si

Martedì 14 febbraio 1984

limita a determinare i principi fondamentali dell'azione comune e lascia alle autorità incaricate della sua esecuzione, siano esse dell'Unione o degli Stati membri, la cura di precisare le modalità di applicazione.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni nonché altre materie espressamente previste dal presente trattato sono disciplinate da leggi organiche adottate secondo le modalità particolari di cui all'articolo 38 del presente trattato.

3. La legge di bilancio è approvata conformemente alle disposizioni dell'articolo 76 del presente trattato.

#### Articolo 35

##### Applicazione differenziata della legge

La legge può subordinare a taluni termini o accompagnare con talune misure transitorie differenziate a seconda del destinatario l'attuazione delle sue disposizioni, qualora l'uniformità di applicazione di queste incontri difficoltà particolari dovute alla situazione specifica di taluni suoi destinatari. Questi termini e queste misure devono nondimeno tendere a facilitare l'ulteriore applicazione dell'insieme delle disposizioni della legge a tutti i suoi destinatari.

#### Articolo 36

##### Autorità legislativa

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione esercitano congiuntamente il potere legislativo, con la partecipazione attiva della Commissione.

#### Articolo 37

##### Iniziativa delle leggi e degli emendamenti

1. La Commissione ha l'iniziativa delle leggi. Essa può ritirare in ogni momento i progetti di legge da essa presentati finché il Parlamento o il Consiglio dell'Unione non li abbiano espressamente adottati in prima lettura.

2. Su richiesta motivata del Parlamento o del Consiglio, la Commissione presenta un progetto di legge conforme a tale richiesta. In caso di rifiuto della Commissione, il Parlamento o il Consiglio, secondo la procedura prevista nei rispettivi regolamenti, possono presentare un progetto di legge conforme alla propria richiesta iniziale. La Commissione deve esprimere il suo parere sul progetto.

3. Alle condizioni di cui all'articolo 38 del presente trattato:

— la Commissione può presentare emendamenti a qualsiasi progetto di legge; questi emendamenti devono essere votati con priorità;

— i membri del Parlamento e le rappresentanze nazionali in seno al Consiglio possono anche presentare emendamenti in occasione dei dibattiti in seno alle loro rispettive istituzioni.

#### Articolo 38

##### Votazione della legge

1. Tutti i progetti di legge sono presentati al Parlamento. Entro il termine di sei mesi quest'ultimo approva il progetto, con o senza emendamenti. Quando si tratta di un progetto di legge organica, il Parlamento può emendarlo a maggioranza assoluta; per la sua approvazione è richiesta la maggioranza qualificata.

Qualora le maggioranze richieste per l'approvazione del progetto non siano state raggiunte, la Commissione ha il diritto di modificarlo e di ripresentarlo al Parlamento.

2. Il progetto approvato, con o senza emendamenti, dal Parlamento è trasmesso al Consiglio dell'Unione. La Commissione può esprimere, entro il termine di un mese dall'approvazione del Parlamento, un parere che viene parimenti trasmesso al Consiglio.

3. Il Consiglio delibera entro il termine di sei mesi. Qualora esso approvi il progetto a maggioranza assoluta senza emendarlo o lo respinga all'unanimità, la procedura legislativa è terminata.

Qualora la Commissione abbia dato espressamente un parere sfavorevole al progetto o si tratti di un progetto di legge organica, il Consiglio, a maggioranza qualificata, approva il progetto senza emendarlo o lo respinge; in tali casi la procedura legislativa è terminata.

Qualora il progetto sia stato posto in votazione senza ottenere i risultati qui sopra menzionati o qualora il progetto sia emendato a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta per le leggi organiche, viene aperta la procedura di concertazione di cui al paragrafo 4.

4. Nei casi previsti all'ultimo comma del paragrafo 3, viene convocato il Comitato di concertazione. Tale Comitato si compone di una delegazione del Consiglio dell'Unione e di una delegazione del Parlamento. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato.

Qualora, entro un termine di tre mesi, il Comitato pervenga a un accordo su un testo comune, tale testo

Martedì 14 febbraio 1984

viene sottoposto per approvazione al Parlamento e al Consiglio che deliberano a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi. Non è ricevibile alcun emendamento.

Qualora, entro il termine sopra menzionato, il Comitato non pervenga a un accordo, il testo scaturito dal Consiglio viene sottoposto per approvazione al Parlamento che delibera entro un termine di tre mesi a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata. Sono ricevibili unicamente gli emendamenti presentati dalla Commissione. Il Consiglio può, entro un termine di tre mesi, respingere a maggioranza qualificata il testo adottato dal Parlamento. In tal caso non è ricevibile alcun emendamento.

5. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, del presente trattato, qualora il Parlamento o il Consiglio non pongano in votazione il progetto entro i termini fissati, il testo è considerato adottato dall'istituzione che non si è pronunciata. Tuttavia una legge non può essere considerata adottata se essa non sia stata esplicitamente approvata dal Parlamento ovvero dal Consiglio.

6. Qualora una determinata situazione lo richieda, il Parlamento e il Consiglio possono, di comune accordo, prorogare i termini previsti dal presente articolo.

#### Articolo 39

##### Pubblicazione della legge

Fatto salvo l'articolo 76, paragrafo 4, del presente trattato, il presidente del ramo dell'autorità legislativa che ha deciso esplicitamente per ultimo constata la conclusione della procedura legislativa e fa pubblicare senza indugio la legge nella Gazzetta ufficiale dell'Unione.

#### Articolo 40

##### Potere regolamentare

La Commissione adotta i regolamenti e le decisioni necessarie all'applicazione della legge conformandosi alle modalità previste da quest'ultima. I regolamenti formano oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione e le decisioni vengono notificate ai destinatari. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione ne vengono immediatamente informati.

#### Articolo 41

##### Audizione delle persone interessate

Prima di adottare una misura, le istituzioni dell'Unione procedono, per quanto possibile e utile, all'audizione

delle persone interessate. La legge dell'Unione organizza le modalità di tale audizione.

#### Articolo 42

##### Diritto dell'Unione

Il diritto dell'Unione è direttamente applicabile negli Stati membri. Esso prevale sui diritti nazionali. Fatte salve le competenze attribuite alla Commissione, l'applicazione di tale diritto è assicurata dalle autorità degli Stati membri. Una legge organica determina le modalità secondo cui la Commissione vigila su tale applicazione. Le istanze giudiziarie nazionali sono tenute ad applicare il diritto dell'Unione.

#### Articolo 43

##### Controllo giudiziario

Le disposizioni comunitarie relative al controllo giudiziario sono applicabili all'Unione. Esse saranno completate da una legge organica sulla base dei seguenti principi:

- estensione del diritto di ricorso dei singoli contro gli atti dell'Unione lesivi nei loro confronti,
- uguale diritto di ricorso e parità di trattamento di tutte le istituzioni dinanzi alla Corte di giustizia,
- competenza della Corte per la protezione dei diritti fondamentali nei confronti dell'Unione,
- competenza della Corte per annullare un atto dell'Unione nel quadro di una procedura pregiudiziale di invalidità o di un'eccezione di illegittimità,
- introduzione di un ricorso in cassazione dinanzi alla Corte contro le decisioni giudiziarie nazionali rese in ultima istanza che rifiutino di rivolgere a essa una domanda pregiudiziale o non rispettino una sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte,
- competenza della Corte per sanzionare l'inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi che scaturiscono dal diritto dell'Unione,
- competenza obbligatoria della Corte per pronunciarsi sulle controversie tra gli Stati membri in connessione con gli scopi dell'Unione.

#### Articolo 44

##### Sanzioni

Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del presente trattato e in ogni altro caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro delle disposi-

Martedì 14 febbraio 1984

zioni del presente trattato, previa constatazione della Corte di giustizia su richiesta del Parlamento o della Commissione, il Consiglio europeo, dopo aver ascoltato lo Stato in questione, previo parere conforme del Parlamento, può adottare misure:

- che mirano a sospendere i diritti risultanti dall'applicazione di una parte o della totalità delle disposizioni del presente trattato allo Stato in questione e ai

suoi cittadini, fatti salvi i diritti acquisiti da questi ultimi,

- che possono arrivare fino a sospendere la partecipazione dello Stato in questione al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione, nonché a qualsiasi altro organo in cui lo Stato sia rappresentato come tale.

Lo Stato in questione non partecipa alla votazione in merito alle sanzioni.

## PARTE QUARTA — LE POLITICHE DELL'UNIONE

### Articolo 45

#### Principi generali

1. Sulla base di ciò che è acquisito sul piano comunitario, l'Unione prosegue le azioni intraprese e ne intraprende di nuove conformemente al presente trattato e in particolare al suo articolo 9.

2. Le politiche strutturali e congiunturali dell'Unione sono elaborate e attuate in modo da permettere, parallelamente a un'espansione equilibrata di tutta l'Unione, la progressiva eliminazione degli squilibri esistenti fra le sue diverse aree e regioni.

### Articolo 46

#### Spazio giuridico omogeneo

Al di fuori dei campi che rientrano nell'ambito dell'azione comune, il coordinamento delle legislazioni nazionali, allo scopo di formare uno spazio giuridico omogeneo, viene realizzato con il metodo della cooperazione; tutto ciò in particolare:

- per prendere misure atte a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione da parte dei cittadini;
- per lottare contro le forme internazionali di criminalità, ivi compreso il terrorismo.

La Commissione e il Parlamento possono rivolgere raccomandazioni in tal senso al Consiglio europeo.

## TITOLO I — POLITICA ECONOMICA

### Articolo 47

#### Mercato interno e libera circolazione

1. L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento, garantire e sviluppare la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei beni e dei capitali sul

suoi territorio; essa ha parimenti competenza esclusiva in materia di commercio fra gli Stati membri.

2. Tale liberalizzazione viene effettuata sulla base di programmi e calendari precisi e vincolanti fissati dall'autorità legislativa, secondo le modalità della procedura legislativa. La Commissione stabilisce le modalità di esecuzione di tali programmi.

3. Attraverso tali programmi l'Unione deve realizzare:

- entro un termine di due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la libera circolazione delle persone e dei beni, che comporta segnatamente l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne,
- entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la libera circolazione dei servizi, ivi compresi i servizi bancari e le assicurazioni di qualsiasi natura,
- entro un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la libera circolazione dei capitali.

### Articolo 48

#### Concorrenza

L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento e sviluppare la politica di concorrenza a livello dell'Unione, tenuto conto:

- della necessità di instaurare un regime di autorizzazione per le concentrazioni di imprese ispirato ai criteri fissati dall'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- delle necessità di ristrutturazione e rafforzamento industriali dell'Unione di fronte alle profonde per-

Martedì 14 febbraio 1984

turbazioni che possono essere provocate dalla concorrenza internazionale,

- della necessità di vietare qualsiasi discriminazione tra le imprese private e pubbliche.

#### Articolo 49

##### Ravvicinamento delle legislazioni relative alle imprese e delle legislazioni fiscali

L'Unione adotta delle misure intese al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle imprese, e in particolare alle società, qualora tali disposizioni abbiano un'incidenza diretta su un'azione comune dell'Unione. La legge stabilisce uno statuto di impresa europea.

Nella misura necessaria alla realizzazione dell'integrazione economica dell'Unione, la legge opera il ravvicinamento delle legislazioni fiscali.

#### Articolo 50

##### Politica della congiuntura

1. L'Unione esercita una competenza concorrente in materia di politica congiunturale, al fine di facilitare segnatamente il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione.

2. La Commissione definisce gli orientamenti e gli obiettivi cui deve rispondere l'azione degli Stati membri sulla base dei principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

2. La legge fissa le condizioni alle quali la Commissione vigila sulla conformità delle misure adottate dagli Stati membri agli obiettivi da essa definiti. La legge autorizza la Commissione a subordinare il contributo monetario, di bilancio o finanziario dell'Unione al rispetto delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La legge fissa le condizioni alle quali la Commissione utilizza, in concertazione con gli Stati membri, i meccanismi di bilancio e finanziari dell'Unione a fini congiunturali.

#### Articolo 51

##### Politica del credito

L'Unione esercita una competenza concorrente riguardo alla politica monetaria e alla politica del credito europea, in particolare allo scopo di coordinare il ricorso al mercato dei capitali, mediante la creazione di un comi-

tato europeo per il mercato dei capitali nonché di un'autorità europea di sorveglianza sulle banche.

#### Articolo 52

##### Sistema monetario europeo

1. Tutti gli Stati membri partecipano al sistema monetario europeo con riserva del principio di cui all'articolo 35 del presente trattato.

2. L'Unione esercita una competenza concorrente in vista della progressiva realizzazione dell'unione monetaria completa.

3. Con legge organica si stabiliscono le regole concernenti:

- lo statuto e il funzionamento del Fondo monetario europeo conformemente all'articolo 33 del presente trattato,

- le condizioni del trasferimento effettivo al Fondo monetario europeo di una parte delle riserve degli Stati membri,

- le condizioni di trasformazione progressiva dell'ECU in moneta di riserva e in mezzo di pagamento, e dell'estensione della sua utilizzazione,

- le modalità e le tappe di realizzazione dell'Unione monetaria,

- gli obblighi e i vincoli delle Banche centrali nella determinazione dei loro obiettivi in materia di creazione di moneta.

4. Nole corso dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente trattato, in deroga agli articoli 36, 38 e 39 dello stesso, il Consiglio europeo può sospendere l'entrata in vigore delle leggi organiche sopra menzionate entro il termine di un mese dalla loro adozione e rinviarle per un nuovo esame al Parlamento e al Consiglio dell'Unione.

#### Articolo 53

##### Politiche settoriali

Per rispondere alle necessità specifiche di organizzazione, promozione o coordinamento di taluni settori di attività economica, l'Unione dispone di competenze concorrenti con quelle degli Stati membri per condurre politiche settoriali adeguate a livello dell'Unione. Nei campi appresso indicati queste politiche perseguono in particolare lo scopo di facilitare, mediante la creazione di condizioni quadro stabili, le decisioni che le imprese devono prendere in un contesto concorrenziale in materia di investimenti e innovazioni.

Martedì 14 febbraio 1984

I campi interessati sono segnatamente:

- l'agricoltura e la pesca
- i trasporti
- le telecomunicazioni
- la ricerca/sviluppo
- l'industria
- l'energia.

- a) Nei campi dell'agricoltura e della pesca, l'Unione persegue una politica destinata a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
- b) Nel campo dei trasporti, l'Unione persegue una politica che mira a contribuire all'integrazione economica degli Stati membri. Essa intraprende in particolare delle azioni comuni per porre fine a qualsiasi forma di discriminazione, per armonizzare le condizioni di base della concorrenza fra i vari modi di trasporto, per eliminare gli ostacoli al traffico transfrontaliero, per potenziare la capacità delle vie di comunicazione onde creare una rete di trasporti corrispondente alle esigenze europee.
- c) Nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione intraprende azioni comuni per creare una rete di telecomunicazioni che abbia norme comuni e tariffe armonizzate; la sua competenza si esercita segnatamente nei settori di punta, nelle azioni di ricerca e sviluppo e nella politica delle commesse pubbliche.
- d) Nel campo della ricerca/sviluppo, al fine di coordinare e orientare le azioni nazionali e di favorire la cooperazione fra gli Stati membri e fra gli istituti di ricerca, l'Unione, può elaborare delle strategie comuni. Essa può fornire un sostegno finanziario alle ricerche comuni, può assumersi una parte dei loro rischi e può intraprendere ricerche nei propri stabilimenti.
- e) Nel campo industriale, l'Unione può elaborare delle strategie di sviluppo al fine di orientare e coordinare le politiche degli Stati membri nei rami industriali particolarmente importanti per la sicurezza economica e politica dell'Unione. Il compito di adottare le necessarie misure di applicazione è affidato alla Commissione, che presenta al Parlamento e al Consiglio dell'Unione una relazione periodica sui problemi di politica industriale.

- f) Nel campo dell'energia, l'intervento dell'Unione mira a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilità del mercato dell'Unione e, nella misura in cui vi sia una regolamentazione dei prezzi, una politica armonizzata dei prezzi stessi, compatibile con una concorrenza leale. Essa mira parimenti a promuovere lo sviluppo delle energie alternative e rinnovabili, a introdurre norme tecniche comuni in materia di efficienza, di sicurezza e di protezione delle popolazioni e dell'ambiente, e a incoraggiare l'utilizzazione delle fonti europee di energia.

#### Articolo 54

##### Altre forme di cooperazione

1. Quando taluni Stati membri hanno preso l'iniziativa di creare strutture di cooperazione industriale al di fuori del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio europeo può, qualora l'interesse comune lo giustifichi, decidere di trasformare tali forme di cooperazione in azione comune dell'Unione.
2. In taluni settori particolari sottoposti a un'azione comune la legge può creare delle agenzie europee specializzate e definire le forme di controllo loro applicabili.

## TITOLO II — POLITICA DELLA SOCIETÀ

#### Articolo 55

##### Principi generali

L'Unione ha una competenza concorrente in materia di politica sociale e della sanità di protezione dei consumatori, di politica regionale, dell'ambiente, di istruzione e ricerca, culturale e dell'informazione.

#### Articolo 56

##### Politica sociale e della sanità

1. L'Unione interviene nel campo della politica sociale e della sanità, in particolare per quanto concerne:
  - l'occupazione, in particolare la determinazione di condizioni generali paragonabili per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro,
  - il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
  - la parità tra uomini e donne,
  - la formazione e il perfezionamento professionale,

Martedì 14 febbraio 1984

- la sicurezza e l'assistenza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro,
- il diritto sindacale e i negoziati collettivi tra datori di lavoro e lavoratori, segnatamente in vista della stipulazione di convenzioni collettive a livello dell'Unione,
- le forme di partecipazione dei lavoratori alle decisioni relative alla vita professionale nonché all'organizzazione delle imprese,
- la determinazione della misura in cui i cittadini di Stati terzi beneficiano della parità di trattamento,
- il ravvicinamento delle normative in materia di ricerca, fabbricazione, proprietà attive e vendita dei prodotti farmaceutici,
- la prevenzione della tossicomania,
- il coordinamento dell'assistenza reciproca in caso di epidemie e calamità.

*Articolo 57***Politica nei confronti dei consumatori**

L'Unione può stabilire norme destinate a proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori nonché i loro interessi economici, particolarmente in caso di danni. L'Unione può incoraggiare delle azioni che mirino a promuovere l'educazione, l'informazione e la consultazione dei consumatori.

*Articolo 58***Politica regionale**

La politica regionale dell'Unione tende a ridurre le disparità regionali e segnatamente il ritardo delle regioni meno favorite, rilanciando le attività in tali regioni ai fini del loro ulteriore sviluppo e contribuendo a crearvi le condizioni atte a far cessare l'eccessiva concentrazione dei flussi migratori verso determinati centri di produzione. La politica regionale dell'Unione incoraggia altresì la collaborazione regionale transfrontaliera.

La politica regionale dell'Unione, pur completando la politica regionale degli Stati membri, persegue scopi specifici dell'Unione.

La politica regionale dell'Unione comporta:

- l'elaborazione di un quadro europeo per le politiche di assetto del territorio condotte dalle autorità competenti in ciascuno Stato membro,
- la promozione di investimenti e di progetti di infrastrutture che inseriscono i programmi nazionali nel quadro di una concezione globale,
- la realizzazione di programmi integrati dell'Unione a favore di talune regioni, preparati in collaborazione con i rappresentanti delle popolazioni interessate e, se possibile, l'assegnazione degli stanziamenti necessari direttamente alle regioni interessate.

*Articolo 59***Politica dell'ambiente**

Nel campo dell'ambiente, l'Unione mira a garantire la prevenzione e, tenendo conto nella misura del possibile del principio del chi inquina paga, la riparazione dei danni che eccedono l'ambito di uno Stato membro o richiedono una soluzione collettiva. Essa incoraggia una politica di impiego razionale delle risorse naturali, di utilizzazione delle materie prime rinnovabili e di riciclaggio dei rifiuti che tenga conto delle necessità della protezione dell'ambiente.

L'Unione adotta delle misure miranti alla protezione degli animali.

*Articolo 60***Politica di istruzione e di ricerca**

Al fine di creare un quadro che aiuti i cittadini a prendere coscienza dell'identità propria dell'Unione e di garantire un livello minimo di istruzione che consenta di scegliere liberamente l'attività professionale, il posto di lavoro o un centro di formazione in qualsiasi luogo dell'Unione, quest'ultima adotta delle misure concernenti:

- la definizione di obiettivi di formazione comuni o paragonabili,
- la validità e l'equivalenza a livello dell'Unione dei diplomi e dei periodi di scolarità, di studio e di formazione,
- la promozione della ricerca scientifica.

*Articolo 61***Politica culturale**

1. L'Unione può adottare misure aventi lo scopo di:
  - promuovere la comprensione culturale e linguistica tra i cittadini dell'Unione,

Martedì 14 febbraio 1984

- far conoscere la vita culturale dell'Unione sia all'interno che all'esterno,
- stabilire programmi di scambi di giovani.

2. L'Istituto universitario europeo e la Fondazione europea divengono organismi dell'Unione.

3. La legge stabilisce le norme relative al ravvicinamento delle legislazioni in materia di diritti d'autore e alla libera circolazione delle opere culturali.

#### Articolo 62

##### Politica dell'informazione

L'Unione promuove lo scambio di informazioni e l'accesso dei cittadini all'informazione. A tal fine, essa elimina gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle informazioni, assicurando nel contempo la più ampia concorrenza possibile in questo campo e la pluralità delle forme di organizzazione. Essa incoraggia la cooperazione tra società radiofoniche e televisive, al fine dell'elaborazione di programmi concepiti a livello dell'Unione.

### TITOLO III — LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL'UNIONE

#### Articolo 63

##### Principi e metodi d'azione

1. L'Unione dirige i suoi sforzi, in materia di relazioni internazionali, verso il raggiungimento della pace mediante la soluzione pacifica dei conflitti nonché verso la sicurezza, la dissuasione dall'aggressione, la distensione, la riduzione reciproca equilibrata e controllabile delle forze militari e degli armamenti, il rispetto dei diritti dell'uomo, l'aumento del tenore di vita nel terzo mondo, lo sviluppo e il miglioramento delle relazioni economiche e monetarie internazionali in generale e degli scambi commerciali in particolare, nonché il rafforzamento dell'organizzazione internazionale.

2. L'azione internazionale dell'Unione mira a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 9 del presente trattato. Essa è esercitata con il metodo dell'azione comune oppure con il metodo della cooperazione.

#### Articolo 64

##### Azione comune

1. Nelle relazioni internazionali l'Unione utilizza il metodo dell'azione comune nei campi di competenza

esclusiva o concorrente menzionati nel presente trattato.

2. Nel campo della politica commerciale l'Unione dispone di una competenza esclusiva.

3. L'Unione persegue una politica di aiuto allo sviluppo. Nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, il complesso di questa politica forma progressivamente oggetto di un'azione comune dell'Unione. Nella misura in cui gli Stati membri continuano a svolgere dei programmi indipendenti, l'Unione definisce il quadro nel quale essa assicura il coordinamento di detti programmi con la propria politica, nel rispetto degli impegni internazionali in vigore.

4. Quando talune politiche esterne rientrano nel quadro delle competenze esclusive delle Comunità europee sulla base dei trattati che le istituiscono, ma tali competenze non sono state appieno esercitate, una legge precisa le modalità necessarie perché siano esercitate appieno entro un termine che non potrà superare i cinque anni.

#### Articolo 65

##### Svolgimento dell'azione comune

1. Nell'esercizio delle sue competenze, l'Unione è rappresentata dalla Commissione nelle sue relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. In particolare, la Commissione negozia gli accordi internazionali a nome dell'Unione. Essa assicura le relazioni con tutte le organizzazioni internazionali, e collabora con il Consiglio d'Europa, segnatamente nel settore culturale.

2. Il Consiglio dell'Unione può impartire alla Commissione delle direttive per condurre talune azioni internazionali; esso deve impartirle dopo averle approvate a maggioranza assoluta, quando la Commissione partecipa all'elaborazione di atti e al negoziato di accordi destinati a creare obblighi internazionali per l'Unione.

3. Il Parlamento è informato, in tempo utile e secondo modalità appropriate, di ogni azione delle istituzioni competenti in materia di politica internazionale.

4. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione, deliberando ambedue alla maggioranza assoluta, approvano gli accordi internazionali e incaricano il presidente della Commissione di depositare gli strumenti di ratifica.

Martedì 14 febbraio 1984

*Articolo 66***Cooperazione**

L'Unione conduce le sue relazioni internazionali con il metodo della cooperazione quando l'articolo 64 del presente trattato non sia applicabile e quando si tratti di:

- questioni concernenti direttamente gli interessi di vari Stati membri dell'Unione,
- campi in cui gli Stati membri operanti isolatamente non possono agire con efficacia pari a quella dell'Unione,
- campi in cui una politica dell'Unione appare necessaria per completare le politiche estere condotte nel quadro delle competenze degli Stati membri,
- questioni relative agli aspetti politici ed economici della sicurezza.

*Articolo 67***Svolgimento della cooperazione**

Nei campi di cui all'articolo 66 del presente trattato:

1. Il Consiglio europeo ha la responsabilità della cooperazione; il Consiglio dell'Unione assicura lo svolgimento della cooperazione; la Commissione può proporre politiche e azioni che sono attuate, su richiesta del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione, dalla Commissione o dagli Stati membri.
2. L'Unione vigila sulla coerenza degli orientamenti di politica internazionale degli Stati membri.
3. L'Unione coordina le posizioni degli Stati membri in sede di negoziato di accordi internazionali e nel quadro di organizzazioni internazionali.
4. Qualora l'urgenza esiga un'azione immediata, uno Stato membro particolarmente interessato può agire isolatamente dopo averne informato il Consiglio europeo e la Commissione.
5. Il Consiglio europeo può chiedere al suo presidente, al presidente del Consiglio dell'Unione o alla Commissione di fungere da portavoce dell'Unione.

*Articolo 68***Ampliamento del campo della cooperazione e trasferimento dalla cooperazione all'azione comune**

1. Il Consiglio europeo può ampliare il campo della cooperazione, segnatamente in materia di armamenti, vendita di armi a paesi terzi, politica di difesa, disarmo.
2. Alle condizioni di cui all'articolo 11 del presente trattato, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune di politica esterna un campo specifico di cooperazione. In tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del presente trattato sono applicabili senza limitazione di tempo. Ispirandosi al principio di cui all'articolo 35 del presente trattato, il Consiglio dell'Unione può, a titolo eccezionale e con voto unanime, autorizzare uno o più Stati membri a derogare a talune misure adottate nel quadro dell'azione comune.
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del presente trattato, il Consiglio europeo può decidere di sottoporre nuovamente alla cooperazione o alla competenza degli Stati membri i campi trasferiti all'azione comune conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Alle condizioni indicate al paragrafo 2, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune un problema determinato per il tempo necessario alla sua soluzione. In tal caso, il paragrafo 3 non si applica.

*Articolo 69***Diritto di legazione**

1. La Commissione può con l'accordo del Consiglio dell'Unione, aprire rappresentanze in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.
2. Esse sono incaricate di rappresentare l'Unione in tutti gli affari che concernono l'azione comune. Esse possono anche, in collaborazione con l'agente diplomatico dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio europeo, coordinare l'attività diplomatica degli Stati membri nelle materie che rientrano nella cooperazione.
3. Nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali in cui non vi sia una rappresentanza dell'Unione, quest'ultima è rappresentata dall'agente diplomatico dello Stato membro che tiene la presidenza del Consiglio europeo o, mancando questo, dall'agente diplomatico di qualsiasi altro Stato membro.

Martedì 14 febbraio 1984

## PARTE QUINTA — LE FINANZE DELL'UNIONE

*Articolo 70***Principi generali**

1. L'Unione dispone di finanze proprie, gestite dalle sue istituzioni, sulla base del bilancio adottato dall'autorità di bilancio. Quest'ultima è composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione.

2. Le entrate dell'unione sono utilizzate per assicurare l'esecuzione delle azioni comuni intraprese dall'Unione. L'attuazione di ogni nuova azione da parte dell'Unione presuppone che l'attribuzione a quest'ultima delle risorse finanziarie necessarie sia sottoposta alla procedura dell'articolo 71, paragrafo 2, del presente trattato.

*Articolo 71***Entrate**

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, l'Unione dispone di entrate della stessa natura di quelle di cui dispongono le Comunità europee. Tuttavia, l'Unione riceve una percentuale fissa della base imponibile dell'IVA, stabilita dal bilancio nel quadro della programmazione di cui all'articolo 74 del presente trattato.

2. L'Unione può modificare mediante legge organica la natura o la base imponibile delle entrate esistenti o crearne di nuove. Essa autorizza mediante legge la Commissione a emettere prestiti, nel rispetto dell'articolo 75, paragrafo 2, del presente trattato.

3. La riscossione delle entrate dell'Unione è assicurata in via di principio dalle autorità degli Stati membri. Tali entrate vengono versate, non appena riscosse, all'Unione. La legge precisa le modalità di applicazione del presente paragrafo e può istituire servizi di esazione dell'Unione stessa.

*Articolo 72***Spese**

1. Le spese dell'Unione sono determinate annualmente sulla base di una valutazione del costo di ciascuna azione comune nel quadro del programma finanziario di cui all'articolo 74 del presente trattato.

2. Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sull'efficacia delle azioni intraprese, tenuto conto del loro costo.

3. Tutte le spese dell'Unione sono oggetto della medesima procedura di bilancio.

*Articolo 73***Perequazione finanziaria**

Un sistema di perequazione finanziaria è introdotto allo scopo di attenuare eccessivi squilibri economici tra le regioni. Una legge organica stabilisce le modalità di applicazione di questo sistema.

*Articolo 74***Programmi finanziari**

1. All'inizio di ciascuna legislatura, dopo aver ricevuto l'investitura, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione una relazione sulla ripartizione fra l'Unione e gli Stati membri delle responsabilità relative alla realizzazione delle azioni comuni e degli oneri finanziari che ne derivano.

2. Su proposta della Commissione, un programma finanziario pluriennale, adottato secondo la procedura legislativa, definisce l'evoluzione delle spese e delle entrate dell'Unione. Tali previsioni, rivedute annualmente, servono di base per la preparazione del bilancio.

*Articolo 75***Bilancio**

1. Il bilancio prevede e autorizza tutte le spese e le entrate dell'Unione per ciascun anno civile. Il bilancio deve essere votato in pareggio. I bilanci rettificativi e suppletivi sono votati alle stesse condizioni del bilancio. Le entrate non ricevono una destinazione particolare.

2. Il bilancio stabilisce l'importo massimo delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti per il relativo esercizio. Salvo eccezione espressamente prevista dal bilancio, con i fondi di origine creditizia è possibile finanziare unicamente degli investimenti.

3. Gli stanziamenti sono ripartiti per capitoli che riuniscono le spese secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le spese di tutte le istitu-

Martedì 14 febbraio 1984

zioni, a eccezione della Commissione, formano oggetto di parti separate del bilancio che sono elaborate e gestite da queste istituzioni e possono contenere unicamente spese di funzionamento.

4. Il regolamento finanziario dell'Unione è adottato mediante una legge organica.

#### Articolo 76

##### Procedura di bilancio

1. La Commissione elabora il progetto di bilancio e lo trasmette all'autorità di bilancio.

2. Entro i termini fissati dal regolamento finanziario:

- a) il Consiglio dell'Unione può approvare in prima lettura e a maggioranza semplice emendamenti. Il progetto di bilancio, con o senza emendamenti, è trasmesso al Parlamento;
- b) il Parlamento può modificare, in prima lettura e a maggioranza assoluta, gli emendamenti del Consiglio e approvare, a maggioranza semplice, nuovi emendamenti;
- c) qualora la Commissione si opponga, entro un termine di quindici giorni, agli emendamenti approvati dal Consiglio o dal Parlamento in prima lettura, il ramo in questione dell'autorità di bilancio deve prendere, in seconda lettura, una nuova decisione a maggioranza qualificata;
- d) qualora il bilancio non sia stato emendato o sia stato emendato negli stessi termini dal Parlamento e dal Consiglio e qualora la Commissione non abbia esercitato il suo diritto di opposizione agli emendamenti, il bilancio è considerato definitivamente adottato;
- e) il Consiglio può modificare in seconda lettura, a maggioranza qualificata, gli emendamenti approvati dal Parlamento. Esso può rinviare, con un voto a maggioranza qualificata, l'intero progetto di bilancio emendato dal Parlamento alla Commissione e chiedere a quest'ultima di presentare un nuovo progetto; se non lo rinvia, il progetto di bilancio è in ogni caso trasmesso al Parlamento;
- f) in seconda lettura, il Parlamento può respingere gli emendamenti approvati dal Consiglio soltanto a maggioranza qualificata; esso adotta il bilancio a maggioranza assoluta.

3. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio non decida entro i termini previsti dal regolamento finanziario, il progetto sottoposto al suo esame è considerato adottato.

4. Quando la procedura prevista al presente articolo è ultimata, il presidente del Parlamento constata che il bilancio è definitivamente adottato e provvede a farlo pubblicare senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione.

#### Articolo 77

##### Dodicesimi provvisori

Qualora il bilancio non sia adottato all'inizio dell'esercizio, le spese possono essere effettuate mensilmente, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto dei bilanci rettificativi e suppletivi.

Alla scadenza del sesto mese successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, la Commissione può effettuare unicamente le spese che consentono all'Unione di rispettare gli obblighi esistenti.

#### Articolo 78

##### Esecuzione del bilancio

Il bilancio è eseguito dalla Commissione sotto la sua responsabilità alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

#### Articolo 79

##### Controllo dei conti

L'esecuzione del bilancio è controllata dalla Corte dei conti. Essa esplica la sua funzione in maniera indipendente e dispone a tal fine dei poteri di indagine nei riguardi delle istituzioni e degli organi dell'Unione e delle istanze nazionali interessate.

#### Articolo 80

##### Conto di gestione

Dopo la chiusura dell'esercizio, la Commissione sottopone all'autorità di bilancio, nella forma prevista dal regolamento finanziario, il conto di gestione che espone nel complesso le operazioni dell'esercizio ed è accompagnato dalla relazione della Corte dei conti.

#### Articolo 81

##### Discarico

Il Parlamento decide di accordare, di rinviare o di rifiutare il discarico; la decisione di discarico può essere accompagnata da osservazioni di cui la Commissione deve tenere conto.

Martedì 14 febbraio 1984

## PARTE SESTA — DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

*Articolo 82***Entrata in vigore**

Il presente trattato è aperto alla ratifica di tutti gli Stati membri delle Comunità europee.

Allorché il presente trattato sarà stato ratificato da una maggioranza degli Stati membri delle Comunità la cui popolazione costituisca 2/3 della popolazione complessiva delle Comunità, i governi degli Stati membri che avranno ratificato si riuniranno immediatamente per decidere di comune accordo le procedure e la data di entrata in vigore del presente trattato nonché le relazioni con gli Stati membri che non hanno ancora ratificato.

*Articolo 83***Deposito degli strumenti di ratifica**

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo dello Stato che abbia adempiuto per primo alle formalità di ratifica.

*Articolo 84***Revisione del trattato**

Una rappresentanza in seno al Consiglio dell'Unione, un terzo dei membri del Parlamento o la Commissione possono sottoporre all'autorità legislativa un progetto di legge motivato, recante emendamento a una o più disposizioni del presente trattato. Il progetto è sottoposto all'approvazione dei due rami dell'autorità legislativa che deliberano secondo la procedura della legge organica.

Il progetto così approvato è sottoposto alla ratifica degli Stati membri ed entra in vigore quando tutti l'hanno ratificato.

*Articolo 85***La sede**

Il Consiglio europeo fissa la sede delle istituzioni. Qualora in Consiglio europeo non abbia deciso in merito alla sede nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato, l'autorità legislativa delibera in via definitiva, secondo la procedura della legge organica.

*Articolo 86***Riserve**

Le disposizioni del presente trattato non possono essere oggetto di alcuna riserva. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di mantenere, per quanto concerne l'Unione, le dichiarazioni da essi fatte nei confronti dei trattati e convenzioni che fanno parte del patrimonio delle realizzazioni comunitarie.

*Articolo 87***Durata**

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo: approvato

Prima del considerando A

— n. 24/riv. degli on. J. Moreau, Radoux, Seeler e Van Miert: A

Considerando A

— n. 136 dell'on. Spinelli, a nome della commissione affari istituzionali: A (n. 42 : d)

(n. 102/riv. : Rit.)

Considerando B

— n. 103/riv. dell'on. Prag e altri: A

Il considerando A, così modificato, è approvato.

Considerando C: approvato

(n. 104/riv. idem: di natura linguistica)

Paragrafi 1, 2 e 3

Martedì 14 febbraio 1984

— n. 139 di compromesso degli on. Glinne a nome del GS, Barbi, a nome del GPPE, Prout, a nome del GDE, Bangemann, a nome del GL, Fanti e Ferri

Intervengono gli on. Ferri, *presidente della commissione per gli affari istituzionali*, che propone una modifica al paragrafo 1 («... dà mandato al suo presidente assistito da una delegazione della commissione per gli affari istituzionali», e Glinne che si oppone a tale proposta.

Il presidente comunica che sottoporrà tale proposta all'ufficio di presidenza ampliato.

Il GLD ha chiesto una votazione per AN sull'emendamento n. 139/riv.

Votanti: 291 <sup>(1)</sup>

Favorevoli: 239

Contrari: 24

Astenuti: 28

L'emendamento n. 139/riv. è così approvato.

(Di conseguenza gli altri emendamenti decadono).

<sup>(1)</sup> Vedi allegato.

Il presidente propone, vista l'ora, di ridurre le dichiarazioni di voto a un minuto per coloro che intervengono a titolo personale e a due minuti per gli oratori che intervengono a nome del loro gruppo.

*Dichiarazioni di voto:*

Intervengono gli on. Barbi, a nome del GPPE, Nord, a nome del GL, Hord, quest'ultimo sulla procedura, Sir Fred Catherwood, Glinne, Prag, Di Bartolomei, Pannella, che parla anche a nome dell'on. Bonino, Kirk, Adamou, Castle, Lizin, Megahy, De Pasquale, a nome dei membri italiani del GC, Gredal, a nome dei membri danesi del GS, Balfe, Luster, Israël, T. Nielsen, che interviene anche a nome dell'on. J. Nielsen, Maher, Enright, Pfennig, quest'ultimo sulla modifica di carattere redazionale da apportare all'articolo 56, Moreland e il relatore-coordinatore.

Il GS ha chiesto una votazione per AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 303 <sup>(1)</sup>

Favorevoli: 237

Contrari: 32

Astensioni: 34

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

#### RISOLUZIONE

sul progetto di trattato che istituisce l'Unione europea

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua decisione del 9 luglio 1981 che istituisce una commissione per gli affari istituzionali <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 1982 sugli orientamenti relativi alla riforma dei trattati e alla realizzazione dell'Unione europea <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 1983 sul contenuto del progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (1-1200/83),

A. convinto che, di fronte alle attuali difficoltà, un rilancio della costruzione europea sia urgente e indispensabile; un simile rilancio dovrebbe comportare l'approfondimento

<sup>(1)</sup> GU n. C 234 del 14. 9. 1981, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 25.

Martedì 14 febbraio 1984

- delle politiche esistenti, l'attuazione di politiche nuove e la creazione di un nuovo equilibrio istituzionale,
- B. rammentando che l'Unione europea è stata assunta come obiettivo sia dagli Stati membri, sia nei trattati che istituiscono le Comunità europee, in occasione della conferenza dei capi di Stato o di governo del 20 ottobre 1972 e nella dichiarazione solenne del 19 giugno 1983, che dalle istituzioni delle Comunità medesime,
- C. consapevole del suo dovere storico, come prima Assemblea direttamente eletta dai cittadini europei, di proporre un progetto di Unione,
- D. constatando che il progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea, presentato dalla commissione per gli affari istituzionali, basato su un'esperienza di trenta anni di vita comunitaria nonché sull'evidente necessità di andare al di là del grado attuale di unificazione, è conforme alle linee direttrici da esso fissate nella sua risoluzione del 14 settembre 1983,
1. approva il presente progetto preliminare che diventa così il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea e incarica il suo presidente di presentarlo ai parlamenti e ai governi degli Stati membri;
  2. invita il Parlamento europeo che sarà eletto il 17 giugno 1984 a organizzare tutti i contatti e tutti gli incontri opportuni con i vari parlamenti nazionali e ad avviare qualsiasi altra iniziativa atta a consentire al Parlamento europeo di tener conto delle posizioni e delle osservazioni riscontrate presso i parlamenti degli Stati membri;
  3. auspica che il trattato sull'Unione europea possa alla fine raccogliere l'adesione di tutti gli Stati membri secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

---

(1) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 95.